



***PROTEZIONE, PROMOZIONE e SOSTEGNO dell'ALLATTAMENTO al SENO e RAPPORTI con l'INDUSTRIA.***

***IMPEGNO di AUTOREGOLAMENTAZIONE nell'APPLICAZIONE del CODICE OMS da parte della SOCIETÀ ITALIANA di PEDIATRIA (SIP)***

Roma, 2 maggio 2016

**Introduzione**

I dati disponibili sull'allattamento materno in Italia documentano come il suo avvio rimanga piuttosto diseguale nelle diverse aree e nelle diverse strutture del Paese e come la sua durata, soprattutto in via esclusiva, tenda ad essere, nella stragrande maggioranza dei casi, inferiore rispetto a 6 mesi (come raccomandato dall'OMS). Anche per questo, in un contesto che richiede grande attenzione per i fattori economici, culturali e sociali che influenzano la pratica dell'allattamento, è decisivo il ruolo degli operatori sanitari e dell'organizzazione del Percorso Nascita.

Gli operatori sanitari sono tenuti ad acquisire conoscenze e competenze specifiche in merito al supporto all'allattamento al seno e a promuoverlo in maniera attenta alle esigenze delle madri e delle famiglie, evitando di avvalorare o indurre la diffusione di messaggi che lo equiparino a quello artificiale.

Si richiede loro, tuttavia, di evitare di "colpevolizzare" la donna che non può o non vuole, dopo adeguata informazione sui suoi benefici, allattare, richiamando piuttosto la sua attenzione su altre modalità di facilitazione della relazione madre-bambino.

Una specifica attenzione deve essere prestata ai rapporti fra l'industria produttrice di sostituti del latte materno, di biberon e di tettarelle e gli operatori sanitari. Le formule svolgono un ruolo essenziale in specifiche situazioni ma restano appunto "sostituti" del latte materno e quindi alimenti da utilizzare solo sulla base di motivazioni fondate, dal momento che essi

non recano al bambino e alla madre gli stessi benefici garantiti dall'alimentazione con latte umano. Il marketing di questi prodotti può interferire con la protezione e promozione dell'allattamento e richiede dunque il rispetto di rigorosi principi etici, che sono stati individuati a livello internazionale, approvati dalle stesse ditte e contenuti nel Codice Internazionale di commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e successive Risoluzioni (di seguito definito Codice OMS), oltre che nella normativa vigente.

### *Obiettivo e riferimenti normativi ed etici dell'impegno di autoregolamentazione*

Con questo documento la SIP adotta criteri di indipendenza e trasparenza nell'azione dei propri soci, sui quali ricade direttamente la responsabilità della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento, con particolare riferimento ai loro rapporti con le industrie di prodotti a cui si applica il Codice OMS.

L'adozione di questo Impegno di autoregolamentazione (di seguito denominato Impegno) ha dunque l'obiettivo di offrire un livello più alto di garanzie e promuovere un dialogo costruttivo con l'Industria nel campo assistenziale, formativo e della ricerca, sulla base di regole chiare e rispettate da tutti.

Questo Impegno implica in primo luogo la capacità degli operatori sanitari di riconoscere e gestire correttamente la presenza di eventuali conflitti di interessi, che si determinano ogniqualvolta un insieme di circostanze crea il rischio che il giudizio o le azioni professionali riguardanti un interesse primario siano indebitamente influenzati da uno o più interessi secondari (vantaggio economico, di carriera, ecc.), di per sé non censurabili, ma che non possono prevalere sull'interesse primario. Il rischio di una condizione di conflitto appartiene inevitabilmente all'esperienza quotidiana dei professionisti e può sussistere anche quando l'individuo non ne risulti effettivamente influenzato; proprio per questo deve essere tenuto in debito conto.

Nell'elaborazione del presente Impegno sono stati presi in considerazione, fra gli altri, i seguenti documenti e riferimenti normativi:

- Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (1981) e successive rilevanti Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità (AMS). [http://www.unicef.it/Allegati/Codice\\_sostituti\\_latte\\_materno\\_1.pdf](http://www.unicef.it/Allegati/Codice_sostituti_latte_materno_1.pdf)
- Dichiarazione degli Innocenti sulla «Protezione, Promozione e sostegno dell'allattamento al seno», 1990 e 2005. <http://www.unicef.it/doc/151/dichiarazione-degli-innocenti-sulla-protezione-la-promozione-e-il-sostegno-allallattamento-al-seno.htm>

- Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia dell'ONU, 1989. <http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm>
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Regolamento adottato con il DPR n. 62 del 16 aprile 2013, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg>
- Code on Interactions with Healthcare Professionals 2002 (rivisto nel 2009) del The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). <http://www.phrma.org/principles-guidelines/code-on-interactions-with-health-care-professionals>
- Decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE. <http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-07-07&task=dettaglio&numgu=155&redaz=009G0093&tmstp=1247123707897>
- Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, Conf. Stato Regioni Del. 20.12.2007 – GU n. 32 del 7-2-2008- Suppl. Ordinario n.32. <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=25229>
- Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al DM 9/4/2009 n.82. [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/10/15G00007/sg;jsessionid=-NtrzkBzCnj63PhDdz9erg\\_\\_.ntc-as4-guri2a](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/10/15G00007/sg;jsessionid=-NtrzkBzCnj63PhDdz9erg__.ntc-as4-guri2a)
- Codice Deontologico dell'Infermiere. IPASVI 2009. <http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deontologico.htm>
- Impegno di autoregolamentazione dei rapporti con l'industria. Associazione Culturale Pediatri (ACP). 11 ottobre 2013. <http://www.acp.it/wp-content/uploads/Impegno-di-autoregolamentazione-approvato-in-assemblea-2014.pdf>
- Codice di Deontologia Medica. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 18 Maggio 2014. <http://www.omceo-ra.it/codice-di-deontologia-medica/>
- Codice Deontologico dell'Ostetrica/o. Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (FNCO). Revisione del 5 luglio 2014. <http://www.fnco.it/codice-deontologico.htm>
- Codice Deontologico AIIPA. Associazione "Nutrizione e Salute". Settore "Alimenti prima infanzia". Milano. Dicembre 2014. [https://www.google.it/?gws\\_rd=ssl#q=%09+Codice+Dentologico+AIIPA.+Associazione+\"Nutrizione+e+Salute\".+Settore+\"Alimenti+prima+infanzia\".+Milano.+Dicembre+2014](https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=%09+Codice+Dentologico+AIIPA.+Associazione+\)

## 1. Principi generali

### 1.1 L'allattamento è l'alimentazione naturale e fisiologica nella prima infanzia.

Il latte materno, dato al seno oppure spremuto dal seno, garantisce al lattante tutti i nutrienti di cui ha bisogno nei primi sei mesi di vita e solo nel caso dei neonati gravemente pretermine si richiede che esso venga adeguatamente fortificato. Anche dopo l'avvio di un'adeguata alimentazione complementare, esso rimane un alimento fondamentale per la salute e lo sviluppo del bambino.

Il latte umano può anche essere disponibile come latte di banca donato da altra donna. In tal caso, per essere conservato e reso sicuro, il latte donato necessita di refrigerazione, congelamento e pastorizzazione, che inducono modificazioni che possono alterarne alcune proprietà biologiche e nutrizionali. Il latte donato non può comunque essere oggetto di commercializzazione.

I “sostituti” del latte materno non possono essere presentati come alimenti in linea di principio “più adeguati” ai fabbisogni nutrizionali del bambino, rispetto al latte materno, sia che si tratti di “formule per lattanti” (fino al sesto mese) o di “formule di proseguimento” o “di crescita” (per le fasi successive). Il ricorso a questi sostituti deve essere limitato alle situazioni nelle quali il latte materno, nonostante l'intervento di un aiuto professionale competente, non risulti disponibile o la madre debba o voglia interrompere l'allattamento o a quelle – molto rare – nelle quali la sua utilizzazione sia controindicata per fondate ragioni cliniche.

L'allattamento materno rappresenta non solo un obiettivo di salute pubblica, ma anche un beneficio per la stessa salute della donna. Sono pertanto necessari una informazione corretta, coerente ed indipendente da interessi commerciali ed un impegno concreto ed efficace per integrare la pratica dell'allattamento nell'organizzazione e nelle strutture tipici delle società moderne, con particolare riferimento alla necessità di rendere l'allattamento compatibile con le esigenze delle lavoratrici.

Il rispetto e la promozione dei principi e delle norme contenuti nel presente Impegno sono una responsabilità tanto dei singoli professionisti quanto della SIP. Questa responsabilità si applica sia al rapporto con i bambini e le loro famiglie sia al rapporto con le industrie che producono e/o commercializzano prodotti coperti dal Codice OMS.

1.2 L'Impegno è portato a conoscenza (a livello nazionale, regionale e locale) delle istituzioni, dei media, degli ordini ed organismi professionali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni industriali, per aumentare il livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le possibilità di verifica del rispetto dei suoi contenuti.

## **2. Educazione alla salute e correttezza dell'informazione**

2.1 La SIP opera affinché gli operatori sanitari non aderiscano nel proprio ambito professionale, istituzionale e in occasione di eventi mediatici e formativi ad iniziative che:

- screditino l'allattamento al seno, che va invece inteso e proposto come norma di salute;

- utilizzino il loro credito professionale e scientifico per promuovere l'uso dei sostituti in alternativa al latte materno, ma sola in sua assenza.

## 2.2 Gli operatori sanitari devono altresì:

- Evitare di prescrivere al momento della dimissione dai Punti Nascita formule latte a neonati allattati esclusivamente al seno con successo, anche quale soluzione di un'ipotetica futura bassa produzione di latte; è comunque indicato che gli operatori (del territorio o dello stesso ospedale) verifichino a breve tempo dalla dimissione (in ogni caso entro 48/72 h) l'andamento dell'allattamento al seno e del peso del bambino .
- Sostenere l'allattamento esclusivo secondo le attuali raccomandazioni, aiutando le donne a raggiungere questo obiettivo ed evitando di raccomandare proattivamente, prima del sesto mese di vita compiuto, l'introduzione di cibi diversi dal latte materno in bambini allattati esclusivamente al seno e con crescita adeguata;
- Sostenere la prosecuzione dell'allattamento durante l'introduzione di una appropriata alimentazione complementare.
- Ricordare che l'allattamento al seno di lunga durata, anche oltre il primo anno di vita, se opportunamente integrato, non determina svantaggi nutrizionali e/o psicologici.
- Evitare la sospensione automatica dell'allattamento al seno in caso di patologie/condizioni materne, uso di farmaci o mezzi di contrasto radiologici. Queste situazioni dovranno essere valutate individualmente, a fronte della perdita per madre e figlio dei benefici dell'allattamento.
- Evitare comunque di promuovere l'utilizzo delle formule in sostituzione del latte materno.

2.3 La SIP valuta che quanto riportato dal materiale di informazione diffuso dalle aziende relativamente ai loro prodotti sia coerente con le evidenze scientifiche disponibili. Nel caso contrasti con i principi di eticità e scientificità, o sia guidato da finalità di mera promozione commerciale, la SIP rende pubblicamente nota la propria posizione.

2.4 La SIP si attiva affinché tutti i suoi iscritti, anche individualmente, contribuiscono affinché l'informazione ai professionisti e al pubblico, a partire dal materiale illustrativo presentato nelle strutture e negli spazi nei quali si svolge la loro attività, sia corrispondente ai principi di correttezza scientifica, indipendenza da interessi commerciali e trasparenza. Eventuali messaggi e contenuti inesatti o potenzialmente fuorvianti che possano influenzare il comportamento degli operatori sanitari, delle madri e delle famiglie devono essere segnalati alla SIP.

### **3. Limiti all'attività di promozione commerciale**

La SIP opera attivamente per il rispetto da parte degli operatori sanitari del Codice OMS.

3.1 Gli operatori sanitari, in ogni loro attività, sono tenuti allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice OMS, rifiutando ogni «incentivo finanziario e materiale» diretto alla promozione dei prodotti ai quali si applica il Codice e tenendo presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito, in data 17 luglio 2013, che il Codice si applica anche ai latti di proseguimento quando «vengono commercializzati o comunque rappresentati come adatti, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente o completamente il latte materno».

3.2 L'accettazione di materiale promozionale o di altre utilità di modico valore, e comunque indicativamente non superiore a 150 €, non viene considerata un incentivo suscettibile di creare un conflitto di interessi, purché l'offerta dalla stessa azienda non sia ripetitiva e routinaria. In tale ambito non va considerata l'eventuale sponsorizzazione di attività formative ECM.

3.3 Tutti gli operatori sanitari sono tenuti a garantire la loro piena collaborazione e vigilanza per l'attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n.82 in materia di pubblicità degli alimenti per lattanti e di proseguimento (art. 10) e di offerta di campioni e forniture (art. 12). Per tutti i prodotti coperti dal Codice OMS, vale per i singoli operatori sanitari il divieto di accettare campioni eccedenti le esigenze strettamente professionali o di ricerca a livello istituzionale e quello di consegnare tali prodotti a donne in gravidanza, madri di lattanti per le quali è possibile l'allattamento, bambini o membri delle loro famiglie.

3.4 Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 12 del DM 82/2009 in materia di fornitura gratuita di attrezzature e materiale informativo o didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante e nel paragrafo 4 del presente Impegno sulla collaborazione per attività di aggiornamento, scientifiche e di ricerca, gli operatori sanitari non accettano personalmente alcun contributo da parte di aziende operanti nel settore dell'alimentazione per l'infanzia per l'acquisto di materiale scientifico al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente. Può essere accettato materiale informativo e scientifico sui prodotti commercializzati dalle suddette aziende.

#### **4. Collaborazione con le aziende per attività di aggiornamento, scientifiche e di ricerca**

4.1 La SIP con il presente Impegno, si attiva per quanto di propria competenza sul pieno rispetto delle norme, a partire dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, affinché siano rispettati gli obblighi di formazione continua ed il Programma di ECM e contribuisce alla loro efficace e completa attuazione.

4.2 Va riconosciuto che all'ampiezza degli obblighi imposti agli operatori sanitari con l'obiettivo di garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente non corrispondono risorse adeguate all'interno delle istituzioni pubbliche. La collaborazione con aziende disponibili a contribuire alla realizzazione di iniziative congressuali, convegni, corsi e altre riunioni di carattere scientifico può diventare in questo contesto non solo un'opportunità, ma una necessità. La SIP nella consapevolezza delle situazioni di conflitto di interessi che possono in questo modo configurarsi, considera prioritarie, anche per i provider ai quali dovesse essere affidata la realizzazione di tali iniziative, le seguenti indicazioni, valide per tutti gli eventi a carattere scientifico e non solo per quelli specificamente orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e dei bambini:

- L'organizzazione e la realizzazione delle iniziative di cui al punto 4.1 devono auspicabilmente avvalersi in modo preferenziale, di contributi da parte del Ministero della Salute, di Aziende Sanitarie e di altri Enti pubblici nazionali, regionali e locali o di organizzazioni non profit.
- I contenuti scientifici delle iniziative devono corrispondere a criteri di eticità e scientificità e le modalità organizzative a criteri di economicità.
- Le comunicazioni di carattere scientifico devono essere corredate di dichiarazione pubblica di conflitto d'interessi da parte degli autori.
- L'ospitalità offerta ai relatori insieme al rimborso delle spese di viaggio (comunque riferito in linea di principio alla *Economy Class* per i viaggi aerei) deve essere limitata al periodo di tempo compreso fra la giornata precedente l'inizio dell'evento scientifico e quella immediatamente successiva alla conclusione dell'evento. Ogni spesa per soggiorni più lunghi o per eventuali accompagnatori deve essere coperta dai relatori.

- Devono sempre essere resi noti l'elenco delle aziende che contribuiscono alle singole iniziative e i relativi contributi finanziari, insieme ai compensi eventualmente corrisposti ai relatori. È compito dell'organizzatore di ogni manifestazione preparare e rendere disponibile un bilancio scientifico e di spesa. Si rimanda per informazioni complete alla normativa nazionale sull'ECM.

4.3 L'accettazione da parte della SIP o di suoi iscritti di contributi finanziari (parziali o totali, diretti o indiretti) per sostenere le spese di partecipazione o di organizzazione di corsi, congressi, convegni e riunioni scientifiche nazionali o internazionali sui temi dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia che provengano da aziende che producono e/o commercializzano prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice OMS è strettamente subordinata al rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del DM 82/2009.

4.4 A ulteriore dimostrazione dell'impegno per la promozione e protezione dell'allattamento al seno:

- deve essere evitata ove possibile la sovrapposizione fra gli spazi nei quali si svolgono eventi scientifici e quelli eventualmente destinati a ospitare stand e punti di informazione di aziende;
- in luogo immediatamente contiguo a quello destinato agli stand delle aziende presenti che producono e/o commercializzano prodotti coperti dal Codice OMS dovranno sempre essere esposti cartelloni di dimensioni non inferiori a 80 x 150 cm con l'indicazione delle seguenti frasi:
  - i. "L'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale e fisiologica nella prima infanzia e garantisce, nei primi sei mesi di vita del bambino, l'apporto di tutti i nutrienti dei quali ha bisogno".
  - ii. "Anche dopo l'avvio di un'adeguata alimentazione complementare, la 'sostituzione' del latte materno con formule di proseguimento e di crescita, quando non esistano specifiche indicazioni cliniche, non è nel miglior interesse del bambino".

4.5 La collaborazione con l'Industria per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia è strettamente subordinata all'impegno a consentire la libera pubblicazione e diffusione dei risultati, anche se negativi, con chiara

esplicitazione delle fonti di finanziamento che hanno reso possibile l'attuazione della ricerca.

## **5. Procedure di attuazione dell'Impegno**

5.1 La SIP richiama i contenuti dell'Impegno nei documenti e negli atti che coinvolgono il tema dell'allattamento e manifesta, in tutte le situazioni, la propria adesione ad essi.

5.2 La SIP promuove il presente Impegno attraverso propri canali e sui media.

5.3 La SIP considera la possibilità di aggiornamenti dell'Impegno, che in futuro dovessero risultare necessari.

5.4 La SIP, in relazione alle proprie finalità, si impegna a incentivare lo sviluppo delle competenze dei propri iscritti per promuovere l'allattamento al seno, ispirandosi alle indicazioni dell'OMS e dell'UNICEF.

## Appendice

Decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE.

Articoli citati nel testo.

### Art. 10. Pubblicità

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché i convegni, congressi, stand ed esposizioni.

2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.

3. La pubblicità di cui al comma 2 è sottoposta alle condizioni ed ai divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 lettera b).

4. Resta ferma la possibilità di diffondere il materiale informativo di cui all'articolo 16 presso i professionisti di cui all'articolo medesimo.

5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno:

- a) evidenza che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno;
- b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, ne' scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno;
- c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata;
- d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, ne' immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi.

#### Art. 12. Campioni e forniture

1. E' vietata la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza.
2. E' vietata per i produttori e i distributori di alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, ne' direttamente, ne' indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.
3. E' ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di materiale informativo o di materiale didattico solo a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su richiesta scritta da parte della direzione sanitaria (Ospedaliera, Universitaria o dell'Azienda sanitaria competente), dell'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente. Tali attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o la ragione sociale o il marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento, e possono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario nazionale.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con le regioni, attua un piano di monitoraggio sulla fornitura gratuita di attrezzature o di materiali di cui al comma 3.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture, devono essere utilizzate o distribuite, a seguito di prescrizione individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i lattanti che necessitano di essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario.
6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno dei neonati che, per indisponibilità o insufficienza del latte materno, necessitano di una totale o parziale alimentazione con alimenti per lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di beni necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di correttezza e trasparenza nelle quantità strettamente necessarie, commisurate al numero medio di tali neonati.

#### Art. 13. Congressi sull'alimentazione della prima infanzia

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica comprendente in qualunque modo la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia sono orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.
2. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmati e svolti privilegiando le finalità tecnico-scientifiche per un valido aggiornamento professionale.

3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1 sono segnalati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali almeno novanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro quarantacinque giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni o si esprime negativamente.

4. E' fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali, che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell'allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione concernente l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso o della manifestazione scientifica.

7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione; l'inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri del presente articolo.

COMITATO PER LA BIOETICA SIP

CONSIGLIO DIRETTIVO SIP